
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 268 del 08 marzo 2016**

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.

Annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n. 1134 del 7 settembre 2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19 dicembre 2013, riguardanti l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la deliberazione n. 1679 del 28 dicembre 2015, cui si rinvia e qui da intendersi richiamata integralmente, con la quale è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n.1134 del 07.09.2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19.12.2013, riguardanti l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27.01.2014, con il quale è stato modificato il contratto di concessione in oggetto indicato, rep. 1037, del 14.05.2008 (registrato a Nuoro in data 22.05.2008, al n. 1749), come integrato dall'atto aggiuntivo n. 1, rep. 1102, del 07.05.2009 (registrato a Nuoro in data 08.05.2009 al n. 1389);

VISTE:

- la comunicazione ex art. 7 L.241/1990, recante "*Avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L.241/1990*", prot. n. 57987 del 29.12.2015, inviata dalla ASL alla concessionaria Polo Sanitario Sardegna Centrale – Società di Progetto S.p.A. (di seguito, "PSSC"), nonché agli altri soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento;
- l'istanza di accesso agli atti presentata alla ASL da PSSC in data 4 gennaio 2016, prot. n. P1/2016;
- l'attestazione di avvenuto integrale accesso agli atti sottoscritta alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1679 del 28.12.2015, sottoscritta per ricevuta in data 11.01.2016 dal direttore generale p.t. di PSSC, Ing. Giuseppe Soddu;
- l'istanza prot. P59/2016 del 14 gennaio 2016, con cui la PSSC ha richiesto una motivata proroga del termine originario di 20 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, concesso a PSSC ed ai soggetti sopra richiamati per presentare le proprie controdeduzioni;
- la deliberazione della ASL n. 15 del 18 gennaio 2016, con la quale è stato prorogato sino al 31 gennaio 2016 il termine per presentare le controdeduzioni e sino al 1° marzo 2016 il termine per la conclusione del procedimento, trasmessa,

a cura della ASL, con nota prot. n. 1955 del 18.01.2016, a PSSC ed agli ulteriori soggetti sopra richiamati;

- la nota prot. n. P166 del 30 gennaio 2016, con la quale PSSC ha trasmesso alla ASL le proprie controdeduzioni e ha richiesto l'audizione dei propri esponenti prima della chiusura del procedimento;
- la nota della ASL prot. n. 7119 del 17.02.2016 a firma del responsabile del procedimento, trasmessa in pari data via Pec a PSSC, con cui è stata convocata in Roma per il giorno 22 febbraio 2016 l'audizione richiesta da PSSC e, contestualmente, è stato sospeso il termine di conclusione del procedimento *“dalla data di ricezione della presente sino al giorno successivo a quello dell'audizione”*;

VISTE inoltre:

- la nota prot. n. PG/2016/4522 del 02.02.2016 a mezzo della quale la ASL ha trasmesso, per le valutazioni e gli eventuali seguiti di competenza, le controdeduzioni formulate da PSSC all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito, "ARIS"), nonché al Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria ed al Servizio Affari Generali ed Istituzionali c/o l'ARIS;
- la nota prot. n. 0022161 del 09.02.2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC"), nelle more del presente procedimento di annullamento in autotutela, ha trasmesso sia all'ASL sia a PSSC le risultanze istruttorie dalla stessa rese ex art. 15 del proprio Regolamento di Vigilanza (G.U. n. 300 del 29/12/2014) all'esito di sindacato ispettivo parlamentare, delle quali – anche su conforme richiesta formulata dai Legali della PSSC in occasione dell'audizione del 22.2.2016 - si è inteso tenere conto nell'adozione del presente provvedimento;
- la nota prot. n. PG/2016/6325 dell'11.02.2016 con la quale l'ASL ha trasmesso le risultanze istruttorie dell'ANAC, per le valutazioni e gli eventuali seguiti di competenza, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed all'ARIS;
- le note prot. nn. 4443 dell'11.2.2016 e 5719 del 23.02.2016 del Direttore Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, con le quali si è dato riscontro alla su richiamata nota della ASL prot. n. PG/2016/4522 del 02.02.2016;

TENUTO CONTO dell'esito dell'audizione svoltasi alla presenza delle parti e dei relativi consulenti a Roma in data 22.02.2016, del quale è stato redatto verbale in duplice originale sottoscritto da tutti i partecipanti, di cui uno rilasciato al termine dell'audizione al legale rappresentante p.t. di PSSC e l'altro acquisito agli atti del presente procedimento;

TENUTO CONTO che, al di fuori delle controdeduzioni di PSSC e delle osservazioni in merito ad esse pervenute dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, nessuno degli altri soggetti destinatari, a vario titolo, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 57987 del 29.12.2015 ha fatto pervenire alla ASL controdeduzioni e/o osservazioni in ordine al contenuto della deliberazione n. 1679 del 28 dicembre 2015;

DATO ATTO che l'ANAC nelle proprie risultanze istruttorie, cui si rinvia e qui da intendersi integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente atto, ha rinvenuto una serie di gravi vizi e criticità inficianti la legittimità dell'intero articolato contrattuale e, per quanto di particolare interesse in questa sede, ha concluso, tra l'altro, che: *“Tale quadro di illegittimità della concessione originaria si è aggravata, se possibile, con la sottoscrizione del secondo atto integrativo del 27 gennaio 2014, in cui, aldilà delle gravi mancanze procedurali evidenziate, come detto, dallo stesso Commissario Straordinario,*

nell'approvazione dell'atto da parte della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006, si è posta in essere una novazione contrattuale al di fuori dei limiti di cui all'art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 163/06, che ha aumentato gli indubbi vantaggi economici del concessionario”;

RITENUTO che le condivise risultanze istruttorie dell'ANAC, pur nelle more dell'emanazione del provvedimento conclusivo ex art. 16 Regolamento di Vigilanza, siano non solo confermate, ma anzi rafforzative ed integrative delle motivazioni poste dalla ASL alla base della deliberazione di avvio del presente procedimento di annullamento in autotutela, acclarando l'esistenza di radicali vizi di legittimità che affliggono insanabilmente i provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2;

RITENUTO, peraltro, che i rilievi dell'ANAC, i quali a ben vedere riguardano l'intero rapporto contrattuale, confermino integralmente, con riferimento all'atto aggiuntivo n. 2, le precedenti valutazioni, in ordine alla sussistenza dei predetti vizi, compiute dalla ASL anche sulla scorta dei pareri resi dalla Unità Tecnica Finanza di Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DIPE-0005520-P del 21.12.2015 (di seguito, "UTFP") e dall'avv. Carlo Comandè con nota del 04.09.2015, richiamati nella deliberazione di avvio del procedimento ed acquisiti da PSSC in sede di accesso agli atti, al contenuto dei quali si rinvia per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATO, a seguito dell'esame delle controdeduzioni presentate da PSSC e delle risultanze dell'audizione tenutasi in contraddittorio in data 22.02.2016, che le stesse non siano meritevoli di accoglimento in quanto infondate in fatto e/o in diritto e, in quanto tali, non siano suscettibili di modificare le motivazioni poste alla base della deliberazione dell'ASL n. 1679 del 28.12.2015, qui da intendersi ribadite e ritrascritte, nonché integrate dalle ulteriori seguenti considerazioni anche in replica alle controdeduzioni di PSSC:

- anche assumendo, esclusivamente ai fini del presente procedimento, che il contratto stipulato in data 14.05.2008, come integrato e modificato con l'atto aggiuntivo n. 1 del 07.05.2009, fosse in origine conforme al modello concessorio, difettavano in concreto alla data di adozione dei provvedimenti cui è rivolta l'autotutela gli asseriti presupposti conclamati nelle premesse dell'atto aggiuntivo n. 2 per eseguire una così profonda *"modifica strutturale dell'impianto contrattuale"* e per riequilibrare il piano economico finanziario ad esclusivo vantaggio di PSSC (di seguito, "PEF");
- tali presupposti (maggiori costi sostenuti da PSSC, contraddittorietà tra le previsioni del contratto di concessione, evoluzione del concetto di accoglienza, sospensione o blocco delle forniture nel periodo intercorrente tra la sentenza TAR Sardegna n. 213 del 2011 e quella del Consiglio di Stato n. 919 del 2012, ritardi nel pagamento dei canoni maturati, etc.), sia nell'atto aggiuntivo n. 2, sia nei relativi provvedimenti approvativi, vengono semplicemente enunciati in modo generico, non circostanziato e non documentato, senza che risulti essere stato eseguito a monte alcun vaglio procedimentale o negoziale in ordine al perché la ASL avrebbe dovuto farsene carico; neppure PSSC, nonostante abbia ribadito di aver subito rilevanti pregiudizi economici in conseguenza di tali presupposti, è stata in grado di produrre, nel corso del presente procedimento o a tutt'oggi, documentazione atta a comprovarli;
- il PEF allegato all'atto aggiuntivo n. 2, approvato con deliberazione della ASL n. 1824 del 18.12.2013, non è stato sottoposto al vaglio dell'ARIS ai fini del controllo di legittimità e di merito propedeutico alla sua esecuzione prescritto dall'art. 29 L.R. Sardegna n. 10/2006 e differisce, sotto molteplici aspetti e non solo per il minor importo del canone integrativo di disponibilità, dal precedente PEF redatto da PSSC, approvato con deliberazione della ASL n. 293 del 04.03.2013;

- il detto PEF allegato all’atto aggiuntivo n. 2 risulta essere, inoltre, non conforme al modello legale, in quanto privo sia della relazione di asseverazione di un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 153, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006, sia di una relazione di accompagnamento che ne illustri il contenuto ed espliciti i motivi che avrebbero reso il riequilibrio legittimo e necessario, come sottolineato dall’UTFP e dall’ANAC;
- la previsione, introdotta con l’atto aggiuntivo n. 2, di un canone unitario ed indistinto dovuto a PSSC quale corrispettivo tanto del servizio di *“ingegneria clinica”*, quanto del diverso servizio di *“gestione reti e forniture hw e sw”*, non soltanto non è conforme alla legge speciale di gara ed al contratto originario, ma si appalesa in contrasto con la normativa in materia di contabilità pubblica e, in particolare, con le norme anche regionali che prevedono che le spese per investimenti debbano essere coperte con finanziamenti in conto capitale (cfr. D.Lgs. n. 118/2011), come ravvisato anche dall’ARIS in numerose occasioni (cfr. note ARIS prot. nn. 2985 del 04.02.2015, 9504 del 15.04.2015, 15624 del 23.06.2015, 15570 del 23.06.2015);
- la previsione di cui all’art. 20.5.2, anch’essa introdotta con l’atto aggiuntivo n. 2, modifica oltremodo il regime di pagamento del canone relativo ai servizi citati al precedente punto, disponendone la debenza in favore di PSSC *“indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (manutenzione o rinnovo) purchè sia comunque assicurato il perfetto funzionamento del Parco Attrezzature da gestire”*, mentre nel vigore del contratto originario il medesimo canone era esigibile soltanto a condizione dell’effettivo e concreto svolgimento dei servizi;
- l’atto aggiuntivo n. 2 fa decorrere il periodo di durata ventisettennale della concessione dalla *“data di collaudo o presa in consegna anticipata dell’ultimo lotto funzionale o presidio ospedaliero”*, anziché dalla data di sottoscrizione del contratto, comportando un *“inammissibile ampliamento della durata della Concessione”* (cfr. parere UTFP), non motivato da alcun esplicito riferimento giustificativo in sede contrattuale o provvedimentale: tale elemento rileva tanto più ove si consideri che, ai fini del riequilibrio del PEF, l’atto aggiuntivo n. 2 dispone anche l’incremento, del pari ingiustificato, del canone integrativo di disponibilità e del canone dei servizi.
- il trasferimento della proprietà delle attrezzature fornite da PSSC all’ASL avviene non più *“al termine del Contratto”* (cfr. art. 11.2 del contratto), bensì *“al momento del ... collaudo”* (cfr. art. 11.1 dell’atto aggiuntivo n. 2): ne consegue che l’onere della copertura assicurativa delle attrezzature in relazione al rischio di funzionamento e perimento delle stesse dipendenti da eventi quali errori di utilizzo, furto, caso fortuito o forza maggiore risulta trasferito a carico dell’ASL (cfr. art. 11.2 dell’atto aggiuntivo n. 2), mentre il contratto originario, all’opposto, poneva a carico di PSSC l’obbligo di assicurare le attrezzature *“contro tutti i rischi ... per un valore non inferiore al loro valore di rimpiazzo”* (cfr. art. 11.2 del contratto originario);
- l’atto aggiuntivo n. 2 espunge immotivatamente la garanzia aggiuntiva in favore dell’ASL di cui all’art. 8, comma 8, del contratto originario, impropriamente definita *performance bond* ma, in realtà, diversa ed ulteriore rispetto alla polizza fideiussoria (prevista al comma 7 del medesimo art. 8) di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006;
- l’atto aggiuntivo n. 2 modifica radicalmente le modalità di esecuzione dei lavori ed il regime di pagamento del canone integrativo di disponibilità, prevedendo, per un verso, la suddivisione in lotti funzionali dei lavori da realizzare e, per altro verso, la corresponsione del detto canone già durante la realizzazione dei lavori e non più, come previsto in origine (cfr. art. 20.3 del contratto originario), soltanto a seguito del collaudo provvisorio o della presa in consegna anticipata dell’intera opera: tale nuovo meccanismo contrattuale, oltre a porsi in contrasto con la legge speciale di

gara, la quale non prevedeva né la suddivisione in lotti funzionali, né l'anticipazione parziale del canone integrativo di disponibilità durante la fase di costruzione dell'opera, si traduce, come rilevato dalla UTFP, in una riallocazione dell'alea economico-finanziaria in modo ben più sfavorevole all'ASL ed in misura idonea ad incidere sulla adottabilità del modello concessorio;

- è stato introdotto un importo massimo (cfr. art. 20.5.3. dell'atto aggiuntivo n. 2) oltre il quale PSSC non è più tenuta a garantire, a proprio carico, le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale delle opere, con ciò alterando l'allocazione originaria del rischio afferente a tali attività, il quale, peraltro, in una operazione di *project financing*, deve essere posto del tutto in capo al concessionario;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra esposto ed in disparte ogni valutazione sul contratto originario, l'atto aggiuntivo n. 2 costituisce il frutto di una rinegoziazione sostanziale, strutturale ed inammissibile del rapporto concessorio come in origine affidato e contrattualizzato con PSSC, in contrasto con i severi limiti dello *ius variandi* tracciati dall'ordinamento (cfr. *inter alia* artt. 143, comma 8, 132 e 114 D.Lgs. n. 163/2006), nonché con i principi di concorrenza e parità di trattamento, posto che le innovazioni introdotte con l'atto aggiuntivo n. 2, ove enunciate in sede di gara, avrebbero potuto ampliare il novero dei partecipanti alla gara ovvero incidere sulla formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti e, quindi, sull'esito dell'aggiudicazione (cfr. deliberazione ANAC n. 39 del 17.12.2013);

RILEVATO, inoltre, che la rinegoziazione operata con l'atto aggiuntivo n. 2 ha peggiorato la già inadeguata traslazione in capo a PSSC dell'alea economico-finanziaria connessa alla realizzazione ed alla gestione delle opere e dei servizi, elemento imprescindibile affinché si possa legittimamente ricorrere alla finanza di progetto ed al modello concessorio anche in caso di opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione (cfr. artt. 15-ter e 143, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006), comportando un aggravio inaccettabile della posizione di rischio della ASL quale risultante dal contratto originario, già di per sé fortemente squilibrata e tale da porre seri dubbi di legittimità sull'intero impianto contrattuale come ravvisato dall'ANAC nelle proprie risultanze istruttorie;

CONSIDERATO che, come già esposto con la deliberazione di avvio del procedimento, all'esito del riesame condotto dalla ASL non è risultata essersi mai verificata prima del perfezionamento dell'atto aggiuntivo n. 2, contrariamente a quanto in esso asserito, alcuna variazione dei presupposti e delle condizioni posti alla base del contratto originario, come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1, che abbia inciso sull'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione ed abbia, quindi, potuto giustificare il riequilibrio attuato con l'atto aggiuntivo n. 2 e, men che mai, legittimarlo in conformità all'art. 143, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 ed alla disciplina pattizia;

CONSIDERATO, ancora, che i vizi che inficiano la validità dell'atto aggiuntivo n. 2 si presentano come estrinsecazione dei vizi degli atti amministrativi approvativi ad esso presupposti, oggetto del presente provvedimento, che risultano illegittimi e da annullare a norma degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* L. 241/1990, in quanto adottati in violazione della normativa sui contratti pubblici sopra richiamata e viziati da eccesso di potere;

CONSIDERATO che l'atto aggiuntivo n. 2, prescindendo in questa sede da ogni valutazione circa il contratto originario, che comunque la scrivente si riserva di effettuare alla luce della gravità dei rilievi contenuti nelle risultanze istruttorie dell'ANAC, si configura, in quanto tale, come un negozio giuridico nullo per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1418, comma 2, cod. civ., poiché rappresenta un mezzo per eludere l'applicazione delle norme e dei principi imperativi in tema di finanza di progetto e concessione di cui agli artt. 143 e 153 D.Lgs. n. 163/2006;

RILEVATO peraltro che nell'atto aggiuntivo n. 2, viziato e nullo per gli anzidetti assorbenti motivi, è stata illegittimamente inserita (cfr. art. 33.4) una clausola compromissoria che si pone in contrasto con la legge speciale di gara e con il contratto originario, che prevedevano il deferimento al giudice ordinario delle cause insorte tra le parti, e che viola l'art. 241 D.Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore *ratione temporis* a seguito delle modifiche disposte dalla L. n. 190/2012 e che dunque deve dirsi anch'essa radicalmente nulla;

RITENUTO, pertanto, in considerazione dei presupposti e delle motivazioni - che qui si richiamano integralmente - illustrati nella deliberazione n. 1679 del 28 dicembre 2015, nonché di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, di dover procedere, ai sensi degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies*, comma 1, L.n. 241/1990, all'annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n. 1134 del 7 settembre 2012, n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19 dicembre 2013 riguardanti l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27 gennaio 2014, con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di relativa adozione;

DATO ATTO che:

- sussistono concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio in ragione non solo dei gravi vizi dell'agire pubblico ravvisati in sede di autotutela, ma soprattutto del consistente e perdurante danno erariale causato dall'attuazione dei suddetti illegittimi provvedimenti, i quali, oltre a violare in radice la normativa di riferimento, hanno comportato e stanno tuttora comportando, attraverso l'atto aggiuntivo n. 2 che da essi trae fondamento, un consistente aggravio in capo alla ASL dei costi e rischi connessi alla realizzazione e gestione delle opere e dei servizi ed un ingiustificato vantaggio in favore di PSSC senza alcuna adeguata contropartita;
- tali ragioni di interesse pubblico sono di gran lunga prevalenti rispetto all'interesse contrapposto di PSSC alla conservazione dei provvedimenti illegittimi, in considerazione della preordinazione delle opere e dei servizi in parola alla salvaguardia del diritto alla salute di rilievo costituzionale. Peraltro PSSC non potrebbe vantare, nel caso di specie, alcun legittimo affidamento alla sopravvivenza dell'atto aggiuntivo n. 2 e dei provvedimenti ad esso presupposti, posto che l'ASL, sin dall'avvio della gestione commissariale, si è data come obiettivo specifico di *“valutare i costi e le eventuali criticità del Contratto di Concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project financing, con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto dell'atto aggiuntivo n. 2 ...”* (cfr. D.G.R. n. 1/14 del 13.01.2015), ravvisando da subito gravi problematiche ed avviando, nella prospettiva di una soluzione, fitte interlocuzioni con il concessionario, con i competenti uffici e organi regionali, con l'UTFP, con la Procura della Corte dei Conti e con l'ANAC;
- il tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti da annullare e dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 2 è ragionevole e legittima pienamente l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio sia perché non risulta di per sé eccessivo attesa la complessità e la vastità degli approfondimenti condotti, sia perché l'ASL ha ritenuto doveroso attendere l'emanazione del parere della UTFP, richiesto nel maggio 2015 ed emesso all'esito di un articolato vaglio istruttorio a dicembre 2015, prima di avviare il procedimento di autotutela; e ciò, fermo restando che, come sopra riferito, non sussiste alcuna possibilità di invocare il legittimo affidamento di PSSC, anche in considerazione dei diversi incontri ed interlocuzioni avvenuti tra i referenti delle due parti nei quali si è dato atto del riesame in corso sin dal maggio 2015;

RILEVATO che, quand'anche si prescindesse dal rilevato vizio di nullità strutturale che investe l'atto aggiuntivo n. 2 e lo rende di per sé, sul piano civilistico, inidoneo *ab origine* a produrre effetti giuridici, a seguito dell'annullamento in autotutela degli illegittimi atti amministrativi presupposti determina la caducazione automatica dell'atto aggiuntivo n. 2 e, quindi, la sua inefficacia originaria, e rivive il contratto originario rep. 1037 (registrato a Nuoro in data 22.05.2008 al n. 1749), come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1, rep. 1102 (registrato a Nuoro in data 08.05.2009 al n. 1389), consentendo la permanenza del rapporto concessorio in essere e, ciò, nelle more delle determinazioni che saranno assunte dall'ASL al termine del procedimento pendente presso l'ANAC;

DATO ATTO che anche il contratto originario, come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1, nel pieno rispetto di quanto indicato dall'ANAC nelle proprie risultanze istruttorie, sarà oggetto di attenta ed imminente valutazione ad opera della ASL in ordine alla inderogabile necessità di una adeguata allocazione dell'alea economico-finanziaria in capo a PSSC, e sempre che ad esito del procedimento di vigilanza avviato dall'ANAC tale revisione risulti praticabile; ciò avuto riguardo, altresì, alla nota firmata dal Presidente e dall'Assessore Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, contraddistinta dal prot. n. 1226 del 23.02.2016, con la quale, nel richiamare i precedenti *“puntuali atti di indirizzo che hanno portato all'avvio, da parte di codesta gestione commissariale, del procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento dei provvedimenti di competenza relativi al, così definito, Atto Aggiuntivo n. 2”*, la gestione commissariale è stata invitata ad effettuare *“una valutazione complessiva degli atti, anche tenuto conto della salvaguardia del pubblico interesse, consistente nel completamento dei lavori pubblici e della continuità dei servizi sanitari essenziali”*;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;

VISTE: - la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
- la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,
- la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa:

a) di concludere, in conformità alla L.n. 241/90, il procedimento di annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL n. 1134 del 07.09.2012, n. 293 del 04.03.2013 e n. 1824 del 19.12.2013, riguardanti l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27.01.2014;

b) di ritenere valide e confermate tutte le motivazioni evidenziate nella delibera di avvio del procedimento n.1679 del 28.12.2015, qui da intendersi integralmente richiamate, come integrate nella parte motiva del presente provvedimento;

- c)** di annullare totalmente in autotutela ai sensi degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies*, comma 1, L. n. 241/1990, in quanto adottate in violazione di legge e viziate da eccesso di potere, le deliberazioni ASL n. 1134 del 07.09.2012, n. 293 del 04.03.2013 e n. 1824 del 19.12.2013, riguardanti l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2, rep. 1360, del 27.01.2014, nonché qualunque consequenziale atto amministrativo nei limiti in cui da essa tragga fondamento, con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di relativa adozione;
- d)** di dichiarare l'atto aggiuntivo n. 2 improduttivo *ab origine* di qualunque effetto giuridico in conseguenza del disposto annullamento d'ufficio e, in ogni caso, della rilevata sua nullità assoluta ex artt. 1344 e 1418, comma 2, cod. civ.;
- e)** di riservarsi di assumere ogni necessaria determinazione in merito agli atti presupposti al contratto originario rep. 1037 (registrato a Nuoro in data 22.05.2008 al n. 1749), come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1, rep. 1102 (registrato a Nuoro in data 08.05.2009 al n. 1389), al termine del procedimento di vigilanza richiamato in premessa attualmente pendente presso l'ANAC;
- f)** di comunicare formalmente la presente deliberazione al concessionario del Project Financing "Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto" S.p.A. ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti;
- g)** di inviare all'ARIS la presente delibera per gli eventuali seguiti di competenza;
- h)** di confermare che il responsabile del presente procedimento è il dott. Antonello Podda, Direttore del Servizio Provveditorato, e che gli atti ad esso relativi, ad eccezione di quelli esclusi dalla visione ed estrazione di copia ai sensi di legge, possono essere visionati presso gli uffici del Servizio Provveditorato;
- i)** di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, all'ANAC e alla Procura Generale della Corte dei Conti;

Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Dott. Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 08 marzo 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio Provveditorato	C
-	
-	

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**